

# “Associazione Centro Aggregazione Sociale

## Tortaia - APS”

Arezzo, via Vittorio Alfieri, n. 30 - C.F.: 92058220515

### Verbale assemblea dei soci

Nell'anno 2019, il giorno 14 del mese Giugno alle ore 17,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale di Arezzo, via V. Alfieri n. 30, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione Centro Aggregazione Sociale Tortaia, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione modifica dello statuto sociale per adeguamento al d. lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore;

Viene proposto quale presidente dell'assemblea il socio Reanato Peloso che indica quale segretario verbalizzante il socio Marcello Valdarnini. L'assemblea approva la proposta all'unanimità.

Il presidente verificata la presenza del numero dei soci previsto dallo statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie, dichiara la stessa validamente costituita.

Passando al punto all'odg, illustra, a seguire, la proposta di modifica dello statuto sociale per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, d. lgs. 117/2017, ai sensi ed agli affetti dell'art. 101 del medesimo testo di legge. A tal fine, il presidente richiama l'iscrizione dell'associazione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale da ultimo confermata, ai sensi dell'art. 7, della legge 383/2000, con D.D. n. 329 del 23/12/2015 nonché al Registro regionale della Toscana delle associazioni di promozione sociale avvenuta con decreto n. 992 del 13/04/2017.

Il presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto soffermandosi sulle modifiche proposte in adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Poste in votazioni le modifiche statutarie, l'assemblea le approva all'unanimità, delegando il presidente dell'associazione a compiere le dovute incombenze ai fini della registrazione dello statuto modificato. Lo statuto approvato viene allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea termina alle ore 18,30.

Letto approvato e sottoscritto.

Il presidente

Sig. Renato Peloso



Il segretario

Sig. Marcello Valdarnini



# “Associazione Centro Aggregazione Sociale

## Tortia - APS”

### Articolo 1 – denominazione sede e durata

L'associazione avente denominazione “Centro Aggregazione Sociale Tortia - APS”, è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e sue successive modifiche, aderente ad ARCI APS. L'associazione è stata costituita in data 22 Aprile 2008. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Arezzo, via Vittorio Alfieri n. 30. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione non l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua registrazione, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

### Articolo 2 – scopo finalità ed attività

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- In particolare sono attività dell'associazione:
- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;
  - attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;
  - attività ricreative e di socializzazione per anziani;
  - attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della



In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e

- Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.
- promozione e valorizzazione di attività a tutela della salute.
- attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio, del ciclismo o di altro sport.
- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;
- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;
- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- organizzare rilevanza sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di promozione e sviluppo delle reti di comunità;
- promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali teatro, musica, presentazione di libri, film.
- attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resistenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;
- attività di educazione alla cittadinanza;
- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;
- popolazione di riferimento;

della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

L'associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere aperto dell'associazione.**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al

esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori. negli stessi nonchè di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto. I soci minoritari assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota articolo 14.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri del socio**

restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati. comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante

- recesso;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
- mancato pagamento della quota sociale;
- scioglimento dell'associazione;
- decesso;

La qualifica di socio si perde per:

#### **Articolo 4 – perdita della qualifica di socio**

proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile. economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci. previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi definitiva la prima assemblea dei soci.

decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine



### Articolo 8 - l'assemblea dei soci

carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti. valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti. In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci. Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le di diritti di tutti i soci.

democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti

### Articolo 7 - democrazia e partecipazione

abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci. al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio. l'esclusione del socio.

in cui ricorrono altri gravi motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi comunque commesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate che manifestino il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione, ovvero con deliberazioni degli organismi sociali.

alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del

### Articolo 6 - Azione disciplinare

degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo. Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno tre mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea dei soci:

- eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e revisione;
- approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciamo richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per l'elezione degli organi sociali.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.





Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa.

Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e successivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

#### **Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e scioglimento dell'associazione**

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta. Per le deliberazioni di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica tre anni.

È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità

previste dall'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta

almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono

approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la

reiezione della proposta.

Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione

amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del

tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinverga la

necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate

all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- eleggere il presidente ed il vice presidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione

In tutti i casi in cui risultati decaduti, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di

all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. In tutti i casi in cui risultati decaduti, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. In tutti i casi in cui risultati decaduti, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti. In tutti i casi in cui risultati decaduti, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.

I consiglieri deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto. In tal caso spetterà riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo

### Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

disposizione dei soci per la loro consultazione.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a

o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore

associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

• decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre

essa affidati a qualsiasi titolo;

• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad

• decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;

• deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

• convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;

consiglieri specificamente individuati;

• deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più

del tesseramento;

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori dai sindaci.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

iscritti nell'apposito registro.  
I, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.  
I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere

revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.  
medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato

### **Articolo 13 – organo di controllo e di revisione**

funzioni.

Il vice presidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue motivazioni.

all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente *pro tempore* ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del

### **Articolo 12 - Il Presidente ed il vice presidente**

venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

### Articolo 16 - Lavoratori

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai

con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia

indiretti.

comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della

### Articolo 15 - Volontari e volontariato

dell'associazione.

7 giorni dalla comunicazione accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico

richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro

consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio

essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal

direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà

esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda

associati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

• libro degli associati.

• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

• libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,

verbali redatti per atto pubblico,

• libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

### Articolo 14 - Libri sociali

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui Registro unico nazionale del Terzo settore.

all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 117/2017, deve essere presentato deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il bilancio, assieme ai L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio

#### **Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale**

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi indiretta, utili o avanzati di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato

- eventuali eccedenze degli esercizi annuali.
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

Il patrimonio sociale è costituito da:

#### **Articolo 18 – patrimonio e divieto di distribuzione di utili**

ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento

#### **Articolo 17 – risorse economiche a sostegno dell'associazione**

numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o





all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### Articolo 20 - Disposizioni finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberare degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Arezzo, li 14.06.2019

Letto, approvato e sottoscritto



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio di AREZZO  
Registrazione il 20 GIU 2019  
N. 1957 Vol. 3  
Percezioni Euro 1957



L'ADDETTO  
Maurizio Bordini

